

Comune di Alassio

Provincia di Savona

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 35 del 14/12/2022

Oggetto: Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 04/11/2022 relativa alla "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021" e alla "Relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione di cui alla C.C. n. 92 del 29/12/2021."

IL REVISORE

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 57 del 17/09/2021 la nomina del Revisore unico dei conti *per il triennio 2021/2024 (17/09/2021-16/09/2024)*;

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 53 del 29/07/2021 e i successivi aggiornamenti approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 93 del 29/12/2021 e n. 10 del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2021, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2022/2024*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2022, con la quale si è approvato il PEG 2022/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il *Rendiconto 2021*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 8 del 31/03/2022;

VISTO:

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- l'art. 175 (variazioni di bilancio) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità che tratta le "*Variazioni del BPF (art. 175, cc. 5-bis e 5-quater, D.Lgs. 267/00)*";
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziario;

VISTO:

- il testo della proposta di deliberazione n. 90 del 02/11/2021 riguardante la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 di cui all' Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

- il parere preventivo e favorevole riguardo la regolarità amministrativa e tecnica dell'atto, tecnica dell'atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO:

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017) la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Considerato altresì la raccomandazione dell'ANCI (*cf. Linee guida del giugno 2017*) nonché la deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, a favore del parere del Revisore.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali, pertanto nell'attività di collaborazione con il consiglio comunale, si esprime sulla realizzabilità del piano senza toccare il tema della discrezionalità politica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del *Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate* con riferimento al 31 dicembre 2011, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs. n. 175/2016.

CONSEQUENTEMENTE

Per quanto di sua competenza esprime parere favorevole, in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione n. 77 del 04/11/2022.

invita l'Ente

- a provvedere ad adeguare l'articolazione della compagine sociale della società Marina di Alassio SRL alla prescrizione di cui all'art. 17, comma 1 del T.U.S.P., prendendo atto delle difficoltà riscontrate nel tempo e da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St., A.P., 09/11/2021, n. 17);
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Addì, 14/12/2022

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Paolo COVRE

